

**NUMERO DI FIRME NECESSARIE
PER PRESENTARE UNA LISTA ALLE ELEZIONI COMUNALI**

Tabella 4
Numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere
una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
in relazione alla fascia demografica del comune

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di elettori sottoscrittori	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	9	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	10	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	20	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	34	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	59	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	67	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	117	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	167	1.000
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	334	1.500

Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570 / 1960 e dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267 / 2000, la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale effettuato nel 2011.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. →

L E SOTTOSCRIZIONI APPOSTE DAI CANDIDATI A SOSTEGNO DELLA LORO STESSA LISTA sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (→ ammenda da 200 a 1.000 euro).

AUTENTICATORI:

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni provinciali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.